



## CITTÀ DI VERCELLI

### **Disciplinare d'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, avverso il ricorso R.G.L. 278/2016.**

TRA

Il Comune di Vercelli - partita iva 00355580028 - con sede in Vercelli (VC), Piazza Municipio, n. 5, in persona del Segretario Generale, quale Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali, Dott. Fausto Pavia, autorizzato alla stipula in forza di determinazione n. 2141 del 7 settembre 2016

E

FILIPPO CAMPISI, nato a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] – P.I. [REDACTED] – con studio legale in Vercelli, Piazza Zumaglini n. 2.

\*\*\*\*\*

Premesso che il Comune di Vercelli con deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 28.07.2016 decideva di autorizzare, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a), del vigente Statuto Comunale, il Direttore del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele, dott. Gabriele Ferraris, quale Dirigente competente per materia, a costituirsi in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino avverso il ricorso in appello presentato dallo Studio Legale Fiamingo – Perdichizzi R.G.L. 278/2016 in punto a riforma integrale della sentenza n. 290/2015 resa ex art. 429 cpc dal giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Vercelli, dott.ssa Patrizia Baici.

Vista la determinazione n. 2141 del 7 settembre 2016 con la quale veniva affidato l'incarico per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa

dell'Amministrazione nella anzidetta causa all'Avv. Filippo Campisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] Q – P.I. [REDACTED] – con studio legale in Vercelli, Piazza Zumaglini n. 2.

LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Vercelli (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Filippo Campisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] Q – P.I. [REDACTED], con studio legale in Vercelli, Piazza Zumaglini n. 2 (d'ora innanzi solo Avvocato), che accetta con la firma del presente disciplinare, l'incarico di rappresentanza e difesa per tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Vercelli, nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, avverso il ricorso in appello presentato dallo Studio Legale Fiamingo – Perdichizzi R.G.L. 278/2016 in punto a riforma integrale della sentenza n. 290/2015 resa ex art. 429 cpc dal giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Vercelli, dott.ssa Patrizia Baici.

2. L'Avvocato si impegna a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere all'Avv. Filippo Campisi l'importo di € 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro) comprensivo di C.P.A. e I.V.A. e spese varie ed al lordo delle ritenute, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolari parcelle, previo riscontro dell'attività processuale svolta, quanto a un acconto dopo l'udienza di discussione, fissata al 28.09.2016, e quanto al saldo, a conclusione della controversia, dopo il deposito della motivazione della sentenza.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e di cui alla deliberazione n. 11 del 18/03/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, l'Avvocato dichiara di non essere attualmente titolare di cariche elettive e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Vercelli ogni variazione in ordine a quanto prima dichiarato.

6. L'Avvocato dichiara, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Vercelli, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 368 in data 17/12/2013, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: [www.comune.vercelli.it](http://www.comune.vercelli.it) –Sezione Amministrazione Trasparente;

7. L'Avvocato dichiara inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. L'Avvocato si impegna, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all' Avvocato, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

9. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa l'Avvocato, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

10. L'Avvocato è, altresì, informato che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vercelli, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D, Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

11. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. L'Avvocato assume ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli, 12.09.2016

L'incaricato  
F.to digitalmente

L'Amministrazione  
F.to digitalmente